

OMMISSIONE REALE

NE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA
DI ALESSANDRIA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Fesiz. 631
N.º di Carico 18



RELAZIONE

sul progetto di Codice delle obbligazioni

*La Commissione reale straordinaria degli avvocati
di Alessandria nelle persone dei Signori:*

- Avv. Giuseppe Pugliese, presidente*
- » *cav. Paolo Bozzola, segretario*
 - » *Alessandro Sardi*
 - » *comm. Francesco Poggi*
 - » *Giovanni Toselli*

*con intervento del signor avv. Ugo Taccone rappre-
sentante del Sindacato fascista,*

*nella sua seduta 23 giugno 1928, intesa la relazione
fatta dal Presidente, avv. Giuseppe Pugliese, sul pro-
getto di codice delle obbligazioni, la approvava ed or-
dinava che fosse stampata e comunicata a S. E. il Mi-
nistro Guardasigilli*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEL CODICE



33269
32281

RELAZIONE

Il progetto attesta l'opera zelante dei giuristi, che ebbero l'incarico di predisporlo, ma prova una volta ancora la immensa difficoltà di fare leggi e in specie leggi fondamentali. Non sarà quindi improntitudine nè irriverenza verso quei preclari giuristi il dire che il progetto non è del tutto soddisfacente e lo sperare che, attenuatisi e pressochè svaniti i motivi contingenti che inducevano ad un ordinamento uniforme colla Francia, sarà riveduto con spirito indipendente e libero da ogni preoccupazione.

In tale persuasione questa Commissione esprime qui il suo pensiero su talune delle questioni di principio che reputa meritevoli di più attento esame, aggiungendo alcune sommarie osservazioni su singoli disposti che non le sono sembrati immuni da pecche.

E comincia dalla forma.

La legge non è un sermone od una trattazione dottrinaia o didattica.

La sua parola ha ad essere limpida, categorica, imperiosa, acciochè riveli un concetto ponderato e definito ed affermi l'esercizio della sovranità che nel precetto vincola tutti uniformemente. Il Codice Napoleone e il Codice civile italiano hanno per universale con-

senso il pregio del linguaggio sobrio, chiaro, preciso. Il magnifico esemplare, sia detto senza irriverenza verso chicchessia, si è scolorito nelle modificazioni e nelle novelle disposizioni del Progetto.

Non è certamente il linguaggio della legge quello dell'art. 178 in cui si rivolge un sermone al Giudice, e le modificazioni di forma, che si sono volute apportare con gli art. 6-8-23-74, non sono tali da migliorare gli art. 1100-1102-1116-1117-1151 cod. civ.

Ed ora alla sostanza.

Art. 12 e 228 - Atti dei minori

L'art. 12 cpv. riproduce l'attuale art. 1106, ma l'art. 228 sovverte i principii informativi del codice civile richiedendo per l'annullamento degli atti dei minori la lesione, cosicchè quando questa manca o non è provata, l'atto è inoppugnabile in piena contraddizione coll'art. 12. I compilatori (relazione pag. LX) giustificano la novità invocando la tradizione del diritto romano, ma, a tacere che questa non toglie di mezzo la contraddizione, la radicale differenza fra la nostra legge e il diritto romano rende vana la giustificazione.

BIBLIOTEC
CENTRALE
GIURIDICA

C
01304

M 9000004

Art. 14 - Errore

L'art. 14 vuole che l'errore viziante il consenso di uno dei contraenti e costituente una delle cause di annullabilità sia scusabile. Non si disconosce che una tale opinione ha avuto valorosi fautori, ma ciò non toglie che susciti gravi dubbi sulla sua esattezza e sulla opportunità di tradurla in norma giuridica. L'errore assume qui la natura di vizio infirmante la volontà si da eliminare la forza vincolativa della sua dichiarazione. E' necessario ma è anche sufficiente che il vizio raggiunga quel grado di intensità al quale la legge riconnette la potenza di produrre quell'effetto. Il requisito della scusabilità non ha un'importanza riconoscibile, perchè anche se l'errore sia grossolano, sta pur sempre che la volontà è tanto viziata quanto lo sarebbe da un errore scusabile. Si aggiunga che gli uomini semplici ed inesperti, facili a prendere abbaglio meritano di essere tutelati quanto gli scaltri ed avveduti e che siccome l'errore di uno dei contraenti è nell'ordine normale delle cose fonte di guadagno per l'altro, non si vede ragione per cui la legge debba assicurare a questo il profitto quando l'errore non appaia nel caso singolo degno di scusa al Giudice chiamato ad apprezzarlo.

Art. 21 - Dolo

L'art. 21 pareggia al dolo usato da uno dei contraenti quello usato da un terzo. E' logica coerenza perchè il consenso prestato dal contraente circuito è viziato tanto se le male arti siano poste in opera dell'altro contraente quanto se da un terzo.

Senonchè l'art. 21 subordina il pareggiamento alla condizione che l'altro contraente fosse a conoscenza del maleficio perpetrato dal terzo. Questa condizione sarebbe da accogliersi se l'art. 21 comminasse una pena perchè secondo i principii ad essa non sarebbe soggetto se non chi in qualche modo e in qualche misura, anche solo in quella di avvantaggiarsi coscientemente, abbia cooperato al delitto. Ma qui l'oggetto della disposizione è la invalidità del contratto per vizio di consenso, e il vizio non è escluso solo perchè l'altro contraente ignori le male arti adoperate dal terzo.

Art. 22 - Azione generale di rescissione

Un'innovazione di grandissima importanza destinata ad effetti pratici di una gravità non commisurabile a priori e meritevole quindi di scrupolosa disamina è quella proposta dall'art. 22 del Progetto.

Al nostro ordinamento giuridico è ignota un'azione generale di rescissione dei contratti per lo squilibrio

dei reciproci vantaggi e solo in via d'eccezione è ammessa la lesione nella divisione e nella vendita. Ora l'azione generale entrerebbe nel nostro diritto con questo art. 22. Se essa sia ammissibile ed entro quali limiti è tema vivamente disputato in dottrina. Per chi consideri che secondo un principio veramente fondamentale le previsioni ed aspettative economiche e i correlativi eventi rientrano nell'orbita dei motivi psichici di cui l'ordinamento giuridico non tien conto, e che secondo un altro principio espressamente sancito i contratti legalmente fatti hanno forza obbligatoria pari a quella della legge e che la sicurezza delle contrattazioni è profondamente scossa se siano esposte al pericolo di rescissione unicamente per la disuguaglianza dei vantaggi, la questione non è neppure una questione per la ripulsa irremissibile che tali considerazioni infliggono alla novella causa d'impugnativa. Ma se lo scopo morale e sociale di reprimere repugnanti forme di usure induca a vincere la intransigenza concettuale, sono pur sempre oggetto di seria e delicata ponderazione le difficoltà pratiche e non agevolmente risolubili di un'attuazione del novello istituto, che non straripi e non metta in pericolo tutta la compagine delle obbligazioni contrattuali.

Queste difficoltà furono presenti ai giuristi che hanno compilato il Progetto. Non poteva essere diversamente data l'alta e indiscutibile loro competenza. L'ar-

ticolo in disamina rende testimonianza del lodevole loro sforzo di superarle e di contenere entro quei limiti, che parvero sufficienti, la ferita al principio della irrevocabilità dei contratti.

Sarebbe assurdo che qualunque disuguaglianza nei reciproci vantaggi ed oneri prestasse al contraente pentitosi del contratto validamente conchiuso un mezzo per impugnarlo. Il diritto vigente nei due casi di rescissione, a cui ha dato ospitalità, vuole la lesione oltre il quarto per la divisione, oltre la metà per la vendita. L'art. 22 del Progetto non ha creduto di fissare la misura della lesione, e si è accontentato di dichiarare che le reciproche contrapponentisi obbligazioni devono essere del tutto sproporzionate.

E' una disposizione assai vaga e fors'anche equivoca, ma può anche essere che fosse estremamente difficile trovarne altra più precisa. Ad ogni modo è idonea a far comprendere che la sproporzione deve essere grande e riconoscibile *ictu oculi*. Ma la sproporzione, sia pure enorme, non basta per sè sola; occorre anche l'altro requisito della insufficiente libertà di consenso del contraente danneggiato, da presumersi, siccome dispone questo art. 22, secondo le circostanze.

Chiaro apparisce l'intento di mantenere per quanto possibile l'osservanza dei principii tradizionali, riconducendo la causa della impugnativa ad un vizio del consenso. La sproporzione fra i reciproci vantaggi,

che le parti si ripromettono dal contratto, continua ad essere in sè irrilevante anche nella proposta innovazione ed assume importanza solo come indice e segno di una minor libertà della determinazione. La coartazione non è il prodotto di una *vis extrinsecus accedens* ma di una forza che opera dall'interno. Il contraente, che è soggetto a questa forza, è vittima del suo bisogno che lo preme e gli scema la potestà di altrimenti determinarsi. Ciò non ostante il suo atto non cessa di essere un atto di volontà. Non è spontaneo, ma libero è indubbiamente. Nella speciale conformazione della coartazione della volontà consiste la novità e consiste anche l'anomalia del disposto, la quale non è tuttavia un motivo per respingerla, perchè l'ordinamento dei rapporti umani non è vincolato in modo assoluto agli schemi tradizionali e può ampliarli e anche crearne dei nuovi per soddisfare quei bisogni che al comune sentimento sembrano meritevoli di tutela giuridica.

Art. 25 - Pronuncia giudiziale sostituentesi al contratto.

Un'altra innovazione, che richiederà una fors'anche maggiore ponderazione, è quella introdotta dall'articolo 25 del Progetto.

La giurisprudenza procedendo dal principio logico della incoercibilità della volontà e del fatto dell'uomo è

fermissima nel rifiutare alla pronunzia giudiziale la potenza di sostituire il contratto che una delle parti violando la promessa non voglia stipulare.

L'art. 25, di cui tra altro non si comprende la collocazione fra i disposti regolanti l'oggetto dei contratti, muta *ab imis* sostituendo alla promessa non mantenuta la pronunzia giudiziale.

La novità riesce poco accettabile perchè non si adduce e non si vede un interesse sociale che giustifichi la deviazione dal principio logico. È meno accettabile ancora riuscirebbe se si estendesse alla promessa semplicemente unilaterale, che il Progetto ha reso vincolativa e obbligatoria. D'altro canto se la sentenza sostituisce il contratto, mal si comprende e in nessun modo si giustifica che tale effetto non produca per la propria energia ed immediatamente ma solo dopo una intimazione riuscita infruttuosa e dopo il decorso di un termine, durante il quale la parte soccombente può con atti fraudolenti frustrare quell'effetto.

Il problema importante e delicato va riveduto sotto tutti gli aspetti.

Art. 60 - Promessa unilaterale.

Se la promessa unilaterale possa essere fonte di obbligazioni è tema di disputa alta e viva, e la tradizione del diritto romano, secondo il quale solo in

ipotesi eccezionali ed estranee al diritto privato la *pollicitatio* era vincolativa, non induce a rispondere affermativamente. La legge vigente è muta in proposito e dal suo silenzio è lecito di arguire che siasi attenuta al concetto tradizionale.

Che proprio vi sia la necessità logica o la convenienza pratica di attribuire forza obbligatoria alla *pollicitatio* trasportata negli affari ed interessi privati è assai difficile ad ammettersi.

Tanto più difficile poichè la proposta di contratto già regolata dal codice di commercio ora avrebbe una norma di indubbio carattere generale in una delle disposizioni del Progetto. Siccome la proposta può essere vincolativa (art. 2 cpv. 4°) e sarà quindi all'atto pratico assai disagiata distinguere la proposta dalla promessa unilaterale, giacchè nè per l'una nè per l'altra sono prescritte formole sacramentali, sempre più forte e più giustificata si fa la riluttanza ad accettare questa nuova e diversa fonte di obbligazioni. L'interesse, a cui la obbligatorietà della promessa unilaterale avrebbe a servire, sembra che sia già appagato mediante la proposta impegnativa.

Dopo queste generiche considerazioni è appena mestieri di dichiarare saggi e lodevoli i limiti entro i quali il Progetto circoscrive la forza obbligatoria della promessa unilaterale (atto scritto, durata non indefinita). Sarebbero anzi convenienti e consoni allo scopo

maggiori e più precise limitazioni. Così ben lungi dal far sorgere la obbligatorietà dal fatto negativo della mancanza del rifiuto del destinatario si dovrebbe farla dipendere dall'accettazione di costui da farsi anch'essa, così come la promessa, in forma scritta. Non basta poi che la durata non sia indefinita, bisogna che la promessa abbia una durata prefissa a priori spirata la quale cada nel nulla. E sarebbe giusto che espressamente si stabilisse che la promessa deve avere per destinatario una determinata persona ed avvenire in suo contraddittorio.

Il primo capoverso dell'art. 60 eccettua dalle regole dei contratti applicabili in genere alla promessa unilaterale quelle concernenti la necessità dell'accordo delle volontà per l'esistenza delle obbligazioni. Con tutta la riverenza ai giureconsulti, che hanno compilato il progetto, qui si confondono due momenti e due condizioni di fatto e di diritto del tutto diverse. Secondo l'art. 60 la promessa unilaterale obbliga per la sua energia e per tutta la sua durata il promittente. Ma a che? Ad addivenire al contratto se il destinatario non la rifiuta. In questo primo e preliminare periodo non tornano applicabili le norme concernenti l'accordo delle volontà, nessun accordo esistendo ancora. Ma col sopravvenire dell'accettazione si forma l'accordo delle volontà e se per le norme generali esso non fosse giuridicamente possibile, la loro efficacia re-

troagirebbe anche sul periodo preliminare rendendo nulla la promessa.

Per le considerazioni fin qui esposte si è indotti a consigliare di sottoporre ad un novello ed attento esame sia il concetto sia ad ogni modo il testo dell'art. 60.

Art. 73 - Arricchimento senza causa.

L'art. 73, che da solo compone una intiera sezione, è destinato a disciplinare l'arricchimento senza causa. Si avrebbe ragione di supporre che l'articolo determinasse e definisse i casi che è destinato a disciplinare con una norma generale. Ed invece non fa che ripetere la frase, che costituisce la sua intestazione ed esprime un concetto puramente dottrinario e assai vago che nella pratica è gravido di pericoli. Se si riflette che l'arricchimento preso di mira dal disposto non proviene da un atto in sè illecito, perchè gli atti illeciti sono distintamente disciplinati, e che gli arricchimenti attinenti alla *condictio indebiti*, alla gestione di negozi, al possesso di cose altrui, allo sconfinamento con costruzioni sul suolo altrui hanno i loro particolari ed appositi ordinamenti, si è condotti a pensare che l'arricchimento senza causa, di cui parla questo art. 73, si riduca alla espressa e formale sanzione dell'azione generale *de in rem verso*.

Ma se così è, si è autorizzati a consigliare di ri-

produrre l'antica e nota terminologia, che ha il non disprezzabile vantaggio di richiamare alla mente un concetto preciso in luogo di quello troppo vago di arricchimento senza causa e di sostituire alla disposizione dell'art. 73 un'altra meglio congrua, che potrebbe essere questa od altra consimile:

« Il vantaggio patrimoniale, che taluno riceve per l'impiego di beni altrui o pel fatto di altra persona, deve essere rimborsato da chi si è arricchito a colui, i cui beni furono impiegati, o all'autore del fatto.

Il rimborso è uguale alla minor somma tra lo spe-
so e il migliorato. Ma se l'impiego dei beni altrui fu fatto arbitrariamente dalla persona che ne riceve il vantaggio, il rimborso corrisponderà a ciò di cui si è impoverita la persona i cui beni furono impiegati a produrre il vantaggio. La presente disposizione non deroga a quelle che sono stabilite per casi particolari ».

Art. 85 - Danni morali ex delicto.

L'art. 85 del progetto sovrverte il *ius receptum*. Ritornano sulla scena i danni così detti morali, che per le immoralissime speculazioni, di cui si erano resi colpevoli, erano stati inesorabilmente proscritti dalla assennata giurisprudenza. A formarsi un'idea dello sconfinato sentimentalismo, a cui si abbandona il Pro-

getto, basta di pensare che generosamente regala una indennità ai parenti, agli affini, al coniuge pel dolore sofferto nel caso di morte della vittima.

Il dolore sarà sempre vero e non soltanto improvvisato agli effetti dell'indennità? E chi lo misurerà? E se il dolore, come tale, è reluibile in pecunia, o perchè mai l'indennità non è attribuita a quelle altre persone che possono soffrire altrettanto dolore e forse più che i parenti, gli affini ed il coniuge, ad es. un amico fido o un servo devoto? Ed ancora perchè la indennità è ristretta al caso di morte e non è estesa a quello di lesioni orrende, che mutilino la vittima o la privino dell'intelletto?

Questa Commissione senza la menoma titubanza fa voti che la innovazione non sia accolta e si tenga ferma la massima ora dominante.

Art. 74, cpv. Abuso del diritto.

Non si può lasciare il tema degli atti illeciti senza dedicare alcune parole al capoverso dell'art. 74 che reprime il cosiddetto abuso del diritto.

La relazione (pag. LXXXIV) narra che in seno alla Commissione compilatrice del progetto non tanto il principio in sè quanto la forma, con cui doveva convertirsi in norma codificata, era stato oggetto di gravi dispute. La cosa non meraviglia. Il principio ha le sue

lontane ma ben riconoscibili origini nel divieto degli atti emulativi, è stato accolto da parecchie delle moderne legislazioni, ed ha per di più a proprio favore l'avversione del comune sentimento giuridico al malevolo esercizio del proprio diritto.

La difficoltà sta nella determinazione delle ipotesi in cui l'esercizio del diritto sia da considerarsi eccessivo e da reprimersi, per evitare che il precetto morale chiamato a spiegare un'influenza predominante sopprima il principio giuridico, ed ottenere che l'uno per quanto possibile si contemperì coll'altro evitando inquisizioni poliziesche sui moventi e sugli scopi individuali che sovvertirebbero l'ordinamento giuridico degli umani rapporti.

Riducendosi la materia disputabile ad una questione di tecnica legislativa, quel che occorre di esaminare si è: se il testo proposto dalla Commissione compilatrice valga a superare la predetta difficoltà, e se appropriata sia la sede assegnata alla novella disposizione.

L'abuso del diritto secondo il testo del capoverso dell'art. 74 ricorre ogni qual volta si cagioni danno ad altri eccedendo nell'esercizio del proprio diritto i limiti posti dalla buona fede o dallo scopo per il quale il diritto fu riconosciuto al suo titolare. Ora sembra che chi esercita il suo diritto soggettivo entro i limiti, in cui è circoscritto e ad un tempo garantito dal-

l'ordinamento giuridico, sia sempre in buona fede. Esercizio del proprio diritto e malafede sono due termini contraddittorii e incompatibili secondo l'assennato ammonimento di Giuliano trasmesso nel F. 8, D. pro. emt. 31, 4: quomodo enim mala fide emissee videtur, qui a domino emit?

La legge, tanto per fare un esempio, concede al proprietario di fabbricare fino alla linea di confine dal fondo vicino. Potrà essere che in un dato caso si eserciti questa facoltà con un intento maligno, ma neanche in tal caso si potrà pensare che siano travalicati i limiti posti dalla buona fede i quali per logica necessità non possono essere che quelli segnati all'esercizio del diritto. Si inverta, per rendere sempre meglio manifesto il concetto, l'ipotesi. Il proprietario del fondo vicino ha il diritto d'impedire che il costruttore si avanzi oltre la linea di confine anche se lo sconfinamento non arrechi a lui il menomo danno e al costruttore sia immensamente utile e fors'anche addirittura necessario. Nessuno ascriverà a questo proprietario di eccedere i limiti posti dalla buona fede, se rifiuti al costruttore pronto a pagarla lautamente la striscia di terreno oltre il confine. E come si potrà pensare che li ecceda il costruttore che fabbrica nel suo fino alla linea di confine?

Il capoverso fa poi la ipotesi di eccesso dai limiti posti dallo scopo per il quale il diritto fu riconosciu-

to al titolare. Quale sia questo scopo, riesce assai vago. Se è lo scopo generico, per cui un diritto è riconosciuto non a questo o a quel titolare, ma a tutti indistintamente i titolari, sembra che non senza contraddizione logica sia dato di supporre che si eccedano i limiti dello scopo generico senza che si eccedano anche quelli fissati dal diritto oggettivo dacchè gli uni si confondono o meglio si fondono cogli altri. Se è invece uno scopo specifico e particolare, oltrechè nella immensa maggioranza dei casi mancherà qualsiasi indizio, vede ognuno che la violazione dei limiti potrà invocarsi solamente da chi li ha posti e non da terzi estranei.

Non sembra poi appropriata la ubicazione del disposto.

L'abuso del diritto oggettivamente è un atto lecito, un atto « iuxta ius », che viene ciò non ostante represso per la mala intenzione, da cui è animato e che rende riprovevole l'uso che il titolare ne fa. L'elemento soggettivo sostituisce quello oggettivo. In ciò sta la differenza fra l'abuso del diritto e l'atto illecito, la quale vuole una distinta disciplina per ciascuno di essi. La differenza si afferma anche nelle sanzioni. L'atto illecito genera l'obbligazione del risarcimento, ma se di un diritto si è abusato, non il risarcimento deve essere imposto ma la rimozione degli effetti dell'abuso.

Tutto considerato questa Commissione ritiene:

Che l'abuso del diritto si faccia consistere secondo la tradizione e seguendo l'esempio di altre legislazioni recenti nell'esercizio del diritto colla sola intenzione di nuocere ad altri, e che sia separato dagli atti illeciti e posto o da sè isolatamente o in una sezione in cui si raccolgano tutte le norme disciplinanti l'esercizio dei diritti secondo l'esempio del codice tedesco.

Prescrizione estintiva delle obbligazioni.

Il Progetto, così come il Codice Civile, tra le cause di estinzione delle obbligazioni annovera la prescrizione, ma poscia a differenza del codice disciplina con norme speciali la prescrizione delle obbligazioni il che è giustificato nella relazione colla differenza sostanziale tra la prescrizione acquisitiva e la estintiva. Che le due specie siano organicamente distinte e formino due istituti indipendenti l'uno dall'altro, i quali solo esteriormente si confondono per aver comune l'elemento del decorso di un certo periodo di tempo, questa Commissione riconosce ed anzi dà lode al Progetto di aver ripristinato l'impero dei principii logici venutisi offuscando dalla legislazione giustiniana in poi.

Ma siccome la prescrizione estintiva è un istituto generale che ha per suo oggetto non soltanto le obbligazioni, ma in genere tutti i diritti, pare che, pur tenendo ferma la distinzione, sia migliore divisamento,

data la mancanza nella nostra legge di una parte generale, di mantenere il metodo del Codice, riservando la trattazione della prescrizione al titolo finale.

Si dovranno allora rivedere le singole disposizioni proposte dal Progetto, talune delle quali meritano di essere modificate sia nella forma sia nella sostanza, ad es. quella dell'art. 249 cpv., essendo congruo ai più recenti responsi della giurisprudenza e giovevole per seppellire definitivamente una ormai vieta contesa che si dichiari che l'azione non prescrivibile se non con la prescrizione ordinaria è quella nascente dalla sentenza definitiva costituente cosa giudicata irrevocabile, sia di condanna, sia di accertamento.

Art. 565 - Personalità giuridica della società civile.

La disciplina del contratto di società è chiusa nel Progetto da un capo VI formato da un solo articolo portante il n. 565 che attribuisce alla società civile la personalità giuridica a condizione che siansi adempite certe formalità.

E' un'innovazione ardimentosa, che converte in norma giuridica l'aspirazione di pochi dottori contro la *communis opinio* che rifiuta alla società civile, così come è stata sin qui ordinata e come continua ad essere nel Progetto, gli elementi e i requisiti della personalità. In verità se la società civile si voglia conside-

rare come persona giuridica, la logica coerenza condurrebbe a considerare come persona anche la comunione convenzionale, non essendovi tra questa e quella una differenza organica tale che giustifichi il diverso trattamento fatto all'una e all'altra.

Questa Commissione si astiene dall'affrontare la disputa teorica e si restringe a nettamente dichiarare la sua avversione alla proposta novità, di cui non riesce a trovare alcuna ragione convincente e soddisfacente. Ed aggiunge che la novità, se dovrà diventare legge, renderà necessarie radicali modificazioni nelle disposizioni governanti la società per coordinarle e metterle in armonia col carattere del tutto diverso che essa verrebbe ad assumere.

Alle considerazioni fin qui esposte si aggiungono alcune altre relative a particolari articoli del progetto.

Art. 157 - Prescrizione nelle obbligazioni solidarie.

L'art. 157 avrebbe trovato il suo luogo nella sezione destinata alla prescrizione.

Art. 190 - Imputazioni nei pagamenti.

L'art. 190 imputa d'autorità il pagamento al debito che offre minori garanzie pel creditore, contraddicendo ai dettami di equità e al principio fondamentale in materia. La innovazione, che apporta all'art. 1258 c. c., non può quindi approvarsi.

Art. 216 cpv. - Compensazione giudiziale.

Il capoverso dell'art. 216 converte in norma giuridica una massima che era già acquisita alla dottrina e alla prassi giudiziaria, e di ciò merita lode. Ma lode non merita il dettato, che non ha quella chiarezza e quella precisione che per la *lex scripta* sono un requisito indispensabile.

Art. 224 - Omessa invocazione della compensazione.

L'art. 224 riproduce con modificazioni di forma lo art. 1259 C. C. ma omettendo la menzione delle « cauzioni ». E' una mutazione di concetto? Doveva essere giustificata. E' un'omissione non voluta? Ed allora va corretta.

Art. 231 cpv. ult. - Esclusione della conferma in caso di lesione.

L'art. 231 cpv. ult. ripudia la conferma in caso di lesione tra maggiorenni.

E sta bene, quantunque *abrepta occasione* non sia inopportuno di notare che meglio avvisata è la legge vigente distinguendo la azione di rescissione da quella di nullità (art. 1300 c. c.). Ma siccome per l'art. 228 del progetto la lesione ha assunto una speciale funzio-

ne per la impugnativa degli atti dei minori, mal si comprende perchè questo capoverso non provveda anche per essi.

Art. 249 cpv. - Prescrizione della actio iudicati.

Il capoverso dell'art. 249 è assai oscuro e troppo limitato. Non determina quale è la sentenza di condanna, che produce la mutazione della prescrizione, e fa menzione della sentenza di condanna, laddove lo stesso effetto logicamente deriva, come già si è avvertito, anche dalla sentenza di accertamento.

Art. 283 1.° comma = Data certa, disapplicazione in tema di quietanze.

L'art. 283 nel suo primo comma riproduce con qualche modificazione l'art. 1327 c. c., ma il suo capoverso autorizza il Giudice a disapplicare tali disposizioni in materia di quietanze. La relazione di questa deroga non rende la menoma ragione ed in verità è difficile a trovarsene qualcuna che valga a giustificarla, dacchè quei pericoli ai legittimi interessi dei terzi, che la data certa ha lo scopo di eliminare, ricorrono tutti anche per le quietanze.

Art. 303 - Influenza del giudicato penale.

L'art. 303 introduce una restrizione alla influenza del giudicato penale sull'azione civile nascente dal reato. Ma la disposizione, così come è scritta, non è in armonia con quanto ne dice la relazione (pagina CXXVIII) per giustificarla. Per di più la questione doveva essere lasciata impregiudicata al novello codice di procedura penale in gestazione.

Art. 316 - Prova dello spergiuro in sede penale.

L'art. 316 comincia col riprodurre con qualche modificazione di forma l'art. 1370 C. C. e poscia prosegue dichiarando che, provata in sede penale la falsità, la parte lesa può reclamare il risarcimento dei danni « salvi sempre, così esso finisce, i rimedi di legge contro la sentenza ». Questo inciso finale è oscuro ed ambiguo. Quale è la sentenza a cui esso si riferisce? Si deve supporre che sia quella resa in sede civile sulle risultanze del prestato giuramento, ma era meglio che si fosse detto chiaramente. Che contro di essa la parte soccombente possa esercitare quei rimedi che le competano secondo la legge e secondo le circostanze, è dichiarazione del tutto superflua, ma se si è inteso di risolvere la questione della revocabilità della sentenza

civile, era necessaria una parola precisa per troncare in radice ogni appiglio a dubbi ed a contrasti.

Art. 379 - Termine perentorio nella compra di immobili.

L'art. 379, che non consente al patto prefiggente un termine perentorio al compratore pel pagamento del prezzo di spiegare tutta la sua efficacia e intacca così l'autorità del contratto, non può essere approvato.

Art. 417 - Durata massima della locazione di cose.

L'art. 417 porta un'innovazione gravissima prolungando la durata massima della locazione di cose fino a novantanove anni. La relazione (pag. CXXXVIII) crede di giustificare il salto da 30 a 99 anni, asserendolo destinato a rendere « un notevole servizio all'agricoltura ed alla industria che potranno con maggior sicurezza impegnare capitali per la trasformazione delle culture e per l'impianto di stabilimenti industriali ». E' una giustificazione che non convince. Una locazione di 99 anni non è più secondo il comune sentimento una locazione, che è per sua essenza un rapporto temporaneo. Se i trent'anni della legge vigente sembrano troppo pochi per alcuni casi eccezionali, si potranno a portare a 40 o 50, fuor di ogni dubbio

sufficienti perchè il conduttore possa ritrarre ogni ragionevole vantaggio, ma non oltre.

Art. 435 - Diritto al conduttore di rimborso delle addizioni e dei miglioramenti.

L'art. 435 stabilisce le condizioni, a cui è subordinato il diritto del conduttore ad avere dal locatore il rimborso delle addizioni e dei miglioramenti, e tra esse pone quella dell'essere stati fatti i miglioramenti a scienza e senza opposizione del locatore.

Indi dovrebbe seguire che se questa condizione manca, nessun diritto abbia il conduttore, e se così fosse, la disposizione non lascierebbe luogo a dubbi.

Se non che il capoverso stabilisce che in difetto di tali condizioni il locatore ha il diritto di far togliere i miglioramenti, quando provi che non sono di alcuna utilità per lui. Dunque una nuova condizione per la quale, se la prova della inesistenza della utilità non è data, il locatore è obbligato al rimborso quando pure i lavori siano stati fatti a sua insaputa e peggio ancora contro il suo divieto. Vi è una incoerenza tra i due commi del disposto, e quel che è peggio si sanziona una iniquità e si crea un pericolo e fors'anche una causa di rovina al locatore costretto a tenersi e pagare lavori che non ha conosciuto, che non ha

voluto e che eccedono per avventura le sue forze economiche.

Art. 441 - Rapporti tra l'acquirente ed il conduttore.

L'art. 441 modificando il dettato dell'art. 1597 C. C. per riprendere quello del Codice Napoleone va a ritroso della giurisprudenza più recente, che con senso di giustizia mira alla tutela del conduttore contro la mala fede del compratore della cosa locata, laonde si fa voti che l'art. 1597 sia mantenuto quale è.

Art. 560 - Scioglimento della società per volontà di una delle parti.

L'art. 560, mentre mantiene con qualche modificazione l'art. 1733 C. C., sopprime l'art. 1734. La soppressione non è encomiabile perchè il disposto, che si vorrebbe abrogare, è giusto nei suoi concetti e giovevole nella pratica ad escludere variabili apprezzamenti soggettivi in una materia che richiede un preciso ed uniforme ordinamento.

Art. 586 - Mandato.

L'art. 586 propone una modificazione dell'art. 1762 C. C. In verità il disposto in vigore apparisce migliore nella forma e nella sostanza di quello che ad esso si sostituirebbe.

M 90000 426

Art. 590 - Transazione.

L'art. 590 è del tutto superfluo e quindi dannoso, perchè darebbe motivo a supporre che solo sulle questioni ivi indicate sia inefficace la transazione, laddove la inefficacia ricorre per tutte in genere le questioni attinenti a beni e diritti che sono *extra commercium*.

Art. 643 - Mutuo - Interessi legali.

L'art. 643 parla della « misura legale » degli interessi ma ommette poi di fissarla.

Art. 670 - Pegno, definizione.

La definizione, che l'art. 670 dà del pegno, può apparire sotto l'aspetto strettamente teorico migliore di quella contenuta nell'art. 1878 C. C., ma sotto quello pratico, che è anche più importante per la legge, l'antica definizione è preferibile perchè più piana, più chiara e più completa, cosicchè potrà essere mantenuta non solo senza danno, ma con vantaggio aggiungendo, se si reputerà conveniente, che la cosa mobile può essere tanto corporale quanto incorporale.

Art. 672 - Applicazione delle norme possessorie alla costituzione del pegno.

L'art. 672 nel suo capoverso stabilisce che le disposizioni, che regolano gli effetti del possesso delle cose mobili per natura e dei titoli al portatore, si applicano anche alla costituzione del pegno. Non per quel che dice una disposizione tanto ambigua ed oscura, ma per il ricordo della disputa, che si è agitata in dottrina e in giurisprudenza a riguardo della protezione che possa o non possa fornire al creditore pignoratizio la buona fede con cui abbia ricevuto il pegno *a non domino*, si riesce a comprendere che il capoverso dell'art. 672 risolve la controversia a pro del creditore pignoratizio. Indagare se la soluzione sia una esatta ed accettabile conseguenza della *regula iuris* dominante in materia mobiliare condurrebbe ad una disquisizione travalicante i confini del compito, che questa Commissione si è assegnato. Si concede che ragioni non giuridiche, contrastanti anzi colla rigida *ratio iuris*, ma praticamente importanti inducano alla soluzione proposta dal progetto, ma sarà saggio divisamento quello di esprimerla nella forma più chiara e più precisa.

IL RELATORE

Avv. Giuseppe Pugliese